PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 3

Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 OTTOBRE 1987, N. 436

Versione in vigore dal 30 giugno 1987, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia
Estremi	Decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-personale-dell-amministrazione-della/art-3-provvidenze-per-il-personale-civile-e-per-il-personale-militare-degli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it